



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PARERE MOTIVATO

n. 122 in data 9 Agosto 2017

**OGGETTO: COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 9 agosto 2017 come da nota di convocazione in data 8 agosto 2017 prot. n. 342238.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il Comune di Mareno di Piave con nota n.10614 del 3.08.16 assunta al prot. reg al n.302541 del 4.08.16 ha inviato la seguente documentazione:

- DCC n.27 del 29.07.16 di adozione del PAT;
- Avviso di deposito;
- Rapporto Ambientale;
- Relazione ecologica;
- Rapporto sulla struttura dati e informazioni;
- Valutazione di compatibilità idraulica;
- Norme tecniche;
- Relazione agronomica;
- Studio di micro zonizzazione sismica;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione illustrativa;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta della compatibilità idraulica;
- Carta della trasformabilità;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

Con nota n.100861 del 24.10.16 assunta al prot. reg. al n.411963 del 24.10.16 l'ARPAV inviava il proprio parere.

A seguito della richiesta di integrazioni formulata dall'ufficio della Direzione Commissioni Valutazioni titolare dell'istruttoria, con nota n.355892 del 21.09.16, il Comune con nota n.4112 del 30.03.17 assunta al prot. reg. al n.129756 del 30.03.17 inviava:

- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni;
- Integrazione al Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che il numero complessivo di osservazioni è 24 delle quali 14 con attinenze ambientali;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- Copia pubblicazione nel BURV n.78 del 12.08.16;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 13 settembre 2016;
- Estratto di pubblicazione ne "La Nuova Venezia" e "La Tribuna" di Treviso del 13 agosto 2016.

Successivamente con nota n.6306 dell'8.05.17 assunta al prot. reg. al n.179058 dell'8.05.17 il Comune inviava:

- Parere del Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna;
- Parere del Genio Civile di Treviso.

PRESO atto dei pareri delle autorità ambientali trasmessi dal Comune, che si riportano in estratto:

Parere Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione prot. 2908 del 12.10.16

Con riferimento alla nota prot. n. 12623 del 23.9.2016, con la quale Codesta Amministrazione ha dato conto dell'avvenuta adozione del PAT di Codesto Comune si comunica quanto segue.

La scrivente, nell'ambito della fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, con nota prot. n. 119/URB del 27.3.2015, aveva segnalato lo stato della pianificazione attuata dall'Autorità di Bacino sui bacini del Piave e del Livenza, a cui appartiene il Comune di Mareno di Piave.

Con la presente nota si intende quindi comunicare a Codesta Amministrazione la situazione aggiornata di tale pianificazione.

Per il bacino del fiume Livenza, nella seduta del Comitato Istituzionale del 19.11.2015, con delibera n. 1, è stato adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza - prima variante", ora in attesa della definitiva approvazione con la pubblicazione del relativo D.P.C.M. sulla Gazzetta Ufficiale.

In tale Piano (cfr. tavv. 48 e 51) è confermata la presenza di una vasta area P1 contigua al fiume Monticano nonché sono state classificate le zone di attenzione presenti nel Progetto di Piano (adottato nel novembre 2012).

Per quanto concerne la pianificazione a scala di distretto idrografico si comunica che nella seduta del Comitato Istituzionale del 3.3.2016 sono stati approvati il "Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi Orientali" e il "Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)" entrambi consultabili sul sito www.alpiorientali.it.

In particolare si rappresenta che il PGRA non costituisce variante automatica del PAI il quale continua a costituire riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio.

Si ritiene di evidenziare che gli enti territorialmente interessati si conformano al PGRA anche predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza, costituendo le mappe elaborate nello scenario di elevata probabilità (30 anni) elementi di utile riferimento per l'aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile.

Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo prot. 821/SISP del 11.10.16

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

In riferimento alla nota prot. n. 12623 del 23/09/2016, si comunica che il parere dello scrivente Servizio, per quanto di competenza, è **favorevole**.

Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso prot. 100861 del 24.10.16

**Osservazioni dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso
al Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Mareno di Piave**

Con nota Prot n. 12623 del 23/09/2016, Prot. ARPAV n. 90684 del 26/09/2016, il Comune di Mareno di Piave ha richiesto un parere in merito alla documentazione relativa al PAT comunale. Gli elaborati sono stati oggetto di valutazione da parte degli Uffici ARPAV, ciascuno per quanto di competenza.

Fatto salvo quanto già valutato rispetto alla documentazione preliminare e comunicato con nota ARPAV Prot. 16854 del 19/02/2015, si riportano di seguito alcune osservazioni distinte per matrice ambientale con indicazione delle informazioni aggiuntive, tenendo conto del tempo intercorso, che possono essere ritenute utili ad integrazione del suddetto Piano.

Si ricorda inoltre che gli indicatori ambientali del quadro conoscitivo di cui alla LR 11/04 sono scaricabili dal GeoPortale della Regione Veneto all'indirizzo <http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/> nonché dal sito ARPAV all'indirizzo <http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali>

ARIA

(a cura del Servizio Stato dell'Ambiente)

Riferimento ai capitoli "4.1.4 COMPONENTE ARIA" a pag. 125 e "4.3.3. Cause possibili e probabili delle criticità" a pag. 386 del Rapporto Ambientale

In merito ai riferimenti normativi si ricorda che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010 di fatto è stata abrogata tutta la normativa precedente in materia di qualità dell'aria.

Nella documentazione viene riportata la valutazione dei dati di qualità dell'aria rilevati nel 2007 e 2009. Si ricorda che nel Comune di Mareno di Piave è stato eseguito da parte di ARPAV una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nel 2015 la cui relazione tecnica di valutazione dei dati è scaricabile all'indirizzo <http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita>.

Analogamente si consiglia di consultare i dati di qualità dell'aria della rete regionale del Veneto aggiornati al 2015 e scaricabili dal sito dell'Agenzia <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/riferimenti/documenti>.

Relativamente ai dati di emissione si ricorda che sono stati pubblicati, sui siti web di Regione del Veneto ed ARPA Veneto <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>, i dati di emissione INEMAR Veneto 2010 distinti a livello di comune, combustibile, attività ed inquinante.

Si ricorda infine che con DCR 90 del 19/04/2016 è stato approvato dal Consiglio Regionale l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA contenente le azioni di riduzione delle emissioni da implementare, a livello regionale, fino al 2020.

ACQUE

(a cura del Servizio Stato dell'Ambiente)

Riferimento ai capitoli "4.1.2 COMPONENTE ACQUA" a pag. 50 e "4.1.8 Componente Beni materiali" a pag. 296 del Rapporto Ambientale

Si segnala che sono disponibili i rapporti regionali e provinciali relativi al 2015. Si consiglia di consultare la seguente pagina del sito web dell'ARPAV che consente di accedere ad ulteriori documenti su tale matrice ambientale (<http://www.arpa.veneto.it/acqua/html/documenti.asp>). In particolare:

- "Le acque sotterranee della pianura veneta. I risultati del Progetto SAMPAS- Anno 2008"
- "Stato delle acque superficiali del Veneto- Anno 2015"
- "Stato delle acque sotterranee del Veneto- Anno 2015"
- "Rapporto sulla qualità delle acque in provincia di Treviso - Anno 2014"
- gli indicatori ambientali alla pagina "http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_idrosfera"

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Sebbene la trattazione della matrice acqua sia ricca ed esaustiva, si segnala che risulta poco completa la discussione del sistema idrico integrato, ovvero l'integrazione tra la rete di approvvigionamento idrico, di collettamento dei reflui fognari e di depurazione dei reflui stessi. Il tema è di vitale importanza tanto per le comunità che per gli ecosistemi ed è un possibile fattore di marcata criticità. Tanto più che in più punti del documento, dall'analisi degli scenari all'analisi degli indicatori della componente Acqua a pagina 97, vengono citati aspetti inserenti quali la frazione di "popolazione non servita dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile" e la frazione di "popolazione non servita da pubblica fognatura". Si segnala anche che tale lacuna era già stata evidenziata nelle osservazioni alla precedente revisione del documento.

Oltre alle indicazioni generali riportate, si invita ad esporre lo schema generale della rete fognaria e acquedottistica e ad indicare la parte di territorio e di popolazione servita e le zone non servite. Qualora vi siano zone non servite nella quali la popolazione debba sopperire con pozzi autonomi, si rammenta che di norma è sconsigliabile ricorrere a pozzi autonomi per il differente regime di controllo di qualità a cui questa acqua è soggetta rispetto all'acqua erogata dall'acquedotto. Si invita pertanto ad evidenziare tale situazione, allorché esista, e a procedere al censimento di questi pozzi anche allo scopo di evidenziare eventuali criticità e di intervenire prontamente, qualora fosse necessario. In merito alla citata (pagina 299) presenza diffusa di vasche Imhoff, si richiede che siano indicati con precisione il numero e l'ubicazione di tali vasche e la presenza di eventuali impianti di fitodepurazione. In merito alle modalità di gestione di tali acque reflue si invita ad evidenziare che va garantito il rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore dal PTA, in particolare dal Capo IV delle Norme Tecniche di Attuazione e dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Infine si invita ad approfondire la qualità dei sistemi di depurazione e la capacità di tali sistemi di rispondere alle necessità esistenti.

SUOLO E SOTTOSUOLO

(a cura del Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche)

Riferimento ai capitoli "4.1.1 COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO" a pag. 29 e "5.1 La sostenibilità ambientale, economica e sociale e gli obiettivi perseguiti dal piano" a pag. 397 del Rapporto Ambientale

Si richiamano integralmente le osservazioni alla documentazione fornita dall'Amministrazione Comunale inviate con nota ARPAV prot. n. 16854 del 19/02/2015 prendendo atto che nel Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 29/07/2016 molte richieste di integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare non sono state prese in considerazione (quantificazione dei carichi zootecnici, cartografia della permeabilità dei suoli e della capacità protettiva dei suoli, cartografia dei valori di fondo dei metalli pesanti nei suoli, gestione delle acque per l'irrigazione); tali osservazioni e richieste vengono integralmente riproposte.

In aggiunta alle osservazioni già inviate si osserva che nel Rapporto Ambientale del Piano il ruolo svolto dal suolo non viene tenuto in considerazione in modo adeguato. In particolare non sono state considerate le molteplici funzioni ambientali ed ecosistemiche che esso garantisce alla collettività.

È quindi necessario, al fine di una valutazione approfondita degli effetti del piano, che sia considerato e valutato più in dettaglio l'insieme delle funzioni ecosistemiche svolte dal suolo, tra cui le principali sono quelle ricordate anche all'interno della Strategia Tematica Europea sulla Protezione del Suolo (COM/231/2006) ovvero:

- fornire cibo, biomassa, e materie prime,
- costituire una riserva di acqua e di carbonio,
- fungere da piattaforma per lo svolgimento della attività umane,
- essere elemento del paesaggio e del patrimonio culturale,
- svolgere un ruolo fondamentale come habitat e pool genico.

Infatti il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e ne riduce le seguenti funzioni:

- capacità a supportare le produzioni agricole e forestali (capacità d'uso);
- serbatoio di carbonio;
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di impermeabilizzazione a seguito di processi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni, che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici), viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili; ciò quindi dovrebbe essere consentito solo attraverso precise valutazioni e vincoli che devono valorizzare le funzioni svolte dal suolo e prevedere che lo sviluppo territoriale-urbanistico garantisca la loro conservazione e miglioramento.

Per facilitare la predisposizione delle integrazioni richieste si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Si chiede pertanto di rivedere il paragrafo 5.1 "La sostenibilità ambientale, economica e sociale e gli obiettivi perseguiti dal piano" del Rapporto Ambientale in modo da tener conto della più completa valutazione degli impatti che scaturisce dall'analisi delle funzioni sottratte alla collettività a causa del consumo di suolo e quindi di non considerarne solamente l'aspetto paesaggistico e della qualità urbana.

Negli obiettivi del PAT è previsto il contenimento del consumo di suolo e la tutela del suolo agricolo, ma il Piano (elaborato "Relazione illustrativa" pag. 42) prevede una superficie trasformabile di 27,15 ha di con un possibilità di trasformazione delle superfici agricole fino ad un massimo di 21,71 ha (pag. 46). Tale potenziale trasformazione rappresenta un impatto negativo, tanto maggiore quanto più ampia è la superficie impermeabilizzata per il quale non sono previste adeguate misure di compensazione. A titolo di esempio la Relazione di compatibilità idraulica prevede che il coefficiente di deflusso medio passa per le superfici trasformate dall'attuale 0,10 a 0,65 a seguito dell'attuazione del PAT, con una diminuzione della capacità d'invaso complessiva per il territorio comunale pari a 826,09 m³.

In conclusione, tenuto conto della chiara indicazione della L.R. 11/2004 che tra le finalità della pianificazione all'art. 2 comma 1 lettera d) riporta la seguente: "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente", le azioni del piano andrebbero riviste contenendo al minimo indispensabile l'espansione delle aree produttive e residenziali e potenziando invece le azioni di riqualificazione e riconversione dell'esistente, con eventuale possibilità di adeguamento volumetrico, cercando di perseguire l'obiettivo del consumo zero di nuovo suolo agricolo.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)****Allegato - Descrizione e quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo**Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. Nell'area della pianura veneta i suoli vanno dalla classe I (massima capacità) alla IV ed i suoli del territorio comunale rientrano in questo range.

Lo sviluppo delle superfici urbanizzate dovrebbe preservare principalmente le zone dove sono presenti i suoli migliori. Quindi, in futuro, andrebbe evitata qualsiasi ulteriore perdita di suoli agrari allo scopo di preservare la capacità produttiva del territorio comunale.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nel bilancio delle azioni previste andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate da interventi che comportano l'eliminazione del suolo o, eventualmente le minori emissioni in caso di ripristino del suolo in aree che prima erano edificate.

Regolazione del microclima, del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua, ricarica delle falde e capacità depurativa

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli del territorio comunale hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione che può arrivare a 225-300 mm (per l'area centro-meridionale dove i suoli sono ghiaiosi i valori si dimezzano), corrispondenti a circa 2.250-3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa 1.500.000-2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolve dai suoli.

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infila in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infila nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle condizioni di umidità di questo.

L'acqua che si infila nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi biochimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componente biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Le caratteristiche dei suoli in questione determinano permeabilità da moderatamente bassa ad alta (alta per i suoli maggiormente ghiaiosi) e capacità protettiva nei confronti delle acque profonde da bassa ad alta (bassa per i suoli maggiormente ghiaiosi).

Parere del Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna prot. 5755 del 04.04.17

Ha espresso parere favorevole in merito alla proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni, con particolare riferimento alle modifiche dell'art. 41.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A02.02 - Cambiamento delle colture", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
- PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi e i dati di base con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa parzialmente i siti IT3240023 "Grave del Piave", IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano", IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia";
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
- PRESO ATTO che nello studio non risultano coinvolti habitat di interesse comunitario;
- RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p., 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee);
- RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;
- PRESO ATTO che nello studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Ixobrychus minutus*, *Egretta alba*, *Crex crex*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Picus viridis*, *Corvus frugilegus*, *Triturus carnifex*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma genei*, *Cobitis taenia*, *Sabanejewia larvata*, *Neomys fodiens*, *Anas platyrhynchos*, *Thymallus thymallus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Burhinus oedicnemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Miniopterus schreibersii*, *Muscardinus avellanarius*;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- RISCONTRATO** che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
- RITENUTO** che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
- CONSIDERATO** che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO** che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- VERIFICATO** che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
- CONSIDERATO** che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- RITENUTO** che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 -

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono al Capo II artt. 30 e 31 il sistema infrastrutturale e la viabilità;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 22, 24, 28 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b.) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c.) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A02.02 - Cambiamento delle colture", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
7. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
8. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 22, 24, 28 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
9. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.urb. Luca Rampado, il quale dichiara che "la descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto in suo possesso e conseguentemente presentato all'Autorità competente per la sua approvazione alla data di redazione della presente relazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Marenco di Piave (TV)

e

RICONOSCE

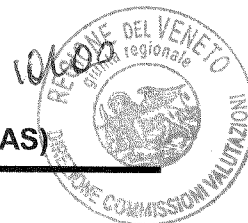
qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annessi (autostrade, tangenziali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "1420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire attestazione nella quale dichiara che sono pervenute complessivamente n. 24 osservazioni, di cui 14 aventi carattere ambientale, precisamente: 1,2,5,5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,e 24.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

01	De Favari Tamara	08/10/2016	13387	Osservazioni all'art. 41 delle Norme Tecniche del PAT – indirizzi per la progettazione idraulica: - specificare i limiti dimensionali di applicazione delle regole idrauliche e chiarire il riferimento a "superfici impermeabilizzate" in luogo dei "loti", tenendo conto di quanto espresso dal Consorzio di Bonifica Piave con il parere sul PAT stesso. - Valutare l'ipotesi per gli interventi con nuove impermeabilizzazioni di superficie compresa tra i 500 e 1000 mq, di sostituire la richiesta di parere al Consorzio, con l'obbligo di presentazione degli elaborati relativi agli aspetti di smaltimento delle acque, già previsti per le impermeabilizzazioni inferiori ai 500 mq. - Prevedere per lo smaltimento delle acque da pioggia, la possibilità dell'uso esclusivo di sistemi pendenti (pozzi) in luogo dell'utilizzo dei reattori di superficie. Questo anche per gli interventi di nuova impermeabilizzazione di superficie superiore ai 1000 mq. - In relazione al divieto di realizzare piani interrati "per le aree a deflusso difficoltoso o a criticità idraulica", specificare meglio il riferimento alla cartografia: dovrebbe essere individuata tra quelle progettuali e non tra le altre di analisi, non di uso corrente. In particolare, per le "aree idonee a condizione" con perimetrazione "aree esondabili o con criticità idrauliche", potrebbe essere inserita una ulteriore specificazione che il suddetto divieto, andrebbe rivisto per la zona già edificata e diventi di possibile sviluppo per la frazione di Ramera. Questo a fronte delle prescrizioni costruttive ed assicurazioni di responsabilità che il titolare del permesso di costruire deve assumere, già previste dal RE. - Specificare meglio i criteri esposti nelle NT in riferimento ai sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (art. 41). - Si richiede l'eliminazione di una fascia di rispetto stradale della larghezza minima di 20 o 30 m anche all'interno dei centri abitati, dove in realtà la fascia di rispetto è esclusa dal Codice della Strada.	ACCOGLIBILE. In conformità con il parere del Consorzio si propone la sostituzione del termine "loti" con "superfici impermeabili" in tutto l'art. 41. ACCOGLIBILE. Si propone di considerare, le particolari condizioni di drenaggio, livello falda, ecc. in cui gli interventi con superfici impermeabilizzate comprese tra 500 e 1.000 mq sono soggette al solo parere comunale. Vedi parere Consorzio. ACCOGLIBILE. Si propone di considerare le particolari condizioni di drenaggio, livello falda, ecc. in cui utilizzare esclusivamente pozzi pendenti. Vedi parere Consorzio. ACCOGLIBILE. La cartografia di riferimento delle aree coinvolte dal divieto di piani interrati è quella allegata alla VCI (art.41 NTA adottate). Si propone di riportare tale indicazione anche nella tav. 3 "Fragilità", al fine di una più semplice applicazione della norma. ACCOGLIBILE. Al fine di specificare meglio i criteri di progettazione idraulica si propone di suddividere l'art. 41 in commi. ACCOGLIBILE. Le fasce di rispetto stradale sono inserite nella tav. 1 di PAT a solo titolo accogitivo, essendo tema trattato specificamente dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento. Purtuttavia, per semplificarne la lettura, si propone di riportare le sole fasce di rispetto esterne ai centri abitati dando mandato al PI (art. 10.9) di verificare e disciplinare tali fasce anche modificandole nel caso di variazione del Perimetro di Centro abitato e zoning di piano senza che ciò comporti variante di PAT.	Modifica tavola 3- Fragilità inserendo le 3 aree della VCI (e relativo riferimento nell'art. 41) Revisione dell'art. 41 con le motivazioni espresse e per gli aspetti trattati. Modifica tavola 1- Carta dei vincoli, eliminando le fasce di corrispondenza dei centri abitati e relativa modifica dell'art.10.9 con riferimento alla possibilità di variare le fasce con il PI (se cambia il centro abitato)	Osservazione che contiene alcuni aspetti di carattere ambientale- L'accoglimento, come mediato da quanto prescritto dal consorzio di bonifica, è coerente. Per quanto concerne l'uso dei pozzi vanno verificate due condizioni: 1) l'aspetto quantitativo, ovvero che vi sia una escursione di falda rispetto al fondo del pozzo atto a garantire la funzionalità; 2) l'aspetto qualitativo, ovvero le acque immerse dovranno essere prive di inquinanti, nel rispetto della vigente normativa in materia; in alternativa dovranno essere preventivamente trattate al fine di renderle conformi alla normativa vigente.	Coerente Modifica della tav.4- Carta delle trasformabilità
02	Frassonelli Gianluca, Roberta e Mazzer Allida	10/10/2016	13399	Si richiede una ridefinizione delle "Aree di edificazione diffusa" presenti lungo via della Vittoria, scondendo i due nuclei l'ambito in oggetto di osservazione e cambiando la destinazione d'uso della vasta area fra essi ricompresa, in "ZTO E".	ACCOGLIBILE. Si propone l'accoglimento dell'osservazione in quanto trattasi di un vano agricolo tra ambiti già completamente edificati.		F.3 p. 151 e f.9 p.293 13399 Via della Vittoria	



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

05	Borna Vittorio, Dalla Ca' Lucio, Mazzer Flaminio	11/10/2016	13486	Osservazione sulla PARTECIPAZIONE: La procedura di adozione così come svolta, determina a parere di chi scrive, una incerta legittimazione del PAT rispetto a possibili contrasti che dovessero insorgere sulle scelte operative e sui contenuti del Piano. Osservazioni sulla NORMATIVA TECNICA: La normativa tecnica sembrerebbe inefficace, stabilendo più direttive che prescrizioni per taluni aspetti di carattere ambientale che andavano invece maggiormente tutelati e salvaguardati fin da subito (come la LUP3, agricoltà intensiva del Monticano, dove le sistemazioni idraulico-colturali hanno già radicalmente modificato la specificità di questo irripetibile paesaggio). All'interno dell'art. 33 delle NTA (disciplina gli elementi della rete ecologica) andrebbe inserita anche tutta la zona del "Guaion" e all'intero ambito agricolo ricompreso tra via Colonna a S. Maria e il fiume Piave. Si ritengono però penalizzanti e in taluni punti di incerta interpretazione, le "prescrizioni" introdotte. Assoggettare a VINCA ogni intervento che modifichi, usi, funzioni, attività in atto sulle aree della rete ecologica significa penalizzare sul nascere qualsiasi volontà o iniziativa di recupero o trasformazione, quasi sempre di necessità e accrescere l'abbandono e il degrado esistente.	PARTECIPAZIONE. NON ACCOGLIBILE La fase di partecipazione è stata esaustiva e completa. Si ribadisce che un anno prima dell'adozione del PAT (15 luglio 2015) sono stati presentati ed esposti, gli elaborati del PAT in forma di Bozza che hanno consentito un adeguato livello di informazione e sufficienti tempi per l'interdiscussione con l'AC. Per quel che riguarda la necessità di maggior tutela si specifica che, dal punto di vista normativo, le direttive inviano al PI e non ad intervento diretto e quindi ad uno strumento urbanistico di tipo operativo che esercita un ulteriore controllo sul territorio. Per quel che riguarda le scelte si rinvia a quanto contenuto nella relazione illustrativa e begli altri elaborati di PAT. NORMATIVA TECNICA. Art. 33. NON ACCOGLIBILE. Lo specifico esponento della VINCA è direttamente disciplinato dalle direttive europee e dalla normativa nazionale e regionale, in particolare l'art.	La procedura di Piano, compresa la procedura VAS, ha seguito quanto previsto dalla vigente normativa così come riportato nel RA. La VAS non entra nel merito di direttive e prescrizioni e del loro numero inserito nelle norme, limitandosi a verificarne la coerenza con gli aspetti ambientali. La normativa sulla procedura VINCA è definita da normativa nazionale e regionale. Non è possibile
----	--	------------	-------	--	--	---



101000
REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(VASS)

18



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

			inferiore anche ai 1000 mq risulta in palese contraddizione con quanto riportato nella valutazione di compatibilità idraulica e nella Dgr 2948/2009 (all. A) e dimostra una completa inadeguatezza della norma al territorio di riferimento. Si richiede quindi una completa riformulazione dell'art. 41 delle NTA, che così come scritto e adottato, dovrebbe riferirsi solamente ad aree esondabili o a periodico ristagno idrico o aree di riserva, costituenti esigue porzioni in edificato del territorio comunale. Si richiede inoltre che la norma espliciti con chiarezza la regolamentazione che sarà invece prevista, per le aree del restante territorio comunale, da indicarsi sottoforma di direttive per il P.I., che provvederà agli studi idraulici specifici e alle conseguenti prescrizioni per la sicurezza idraulica. Osservazioni sull'art. 39 delle NTA: Si richiede che il Credito Edilizio venga utilizzato anche come riconoscimento giuridicamente certo di una volumetria presente e da demolire, con attribuzione del diritto alla ricostruzione, da concedersi anche in tempi successivi, sia nella medesima localizzazione che in ambiti diversi, questo per permettere una importante riqualificazione urbanistica e ambientale. Che la fattispecie sopra esposta sia considerata per l'istanza di quei proprietari interessati e con obbligo di demolizione e di sistemazione dell'area per i fabbricati pericolanti o crollati da assoggettarli ad imposizione fiscale per la corrispondente volumetria, qualora ne venga richiesta l'iscrizione nel registro dei crediti edilizi.	SCELTE DI PIANO: NON ACCOGLIBILE. Per le motivazioni di carattere generale e particolare espresse nella Relazione illustrativa, nelle discussioni pubbliche e consiliari.	Le linee di espansione sono di tipo strategico, di lungo periodo, e non immediatamente conformative. Prescindono dalla richieste del "qui e subito" ma devono assicurare possibili margini di manovra per le future amministrazioni del territorio. La trasformazione in termini quantitativi e qualitativi è limitata dalla vigente normativa in materia.	
		Osservazioni sulle SCELTE DI PIANO, che appaiono spesso in aperto contrasto con i principi ispiratori del PAT: - Viene prefigurata una esagerata espansione delle figure urbane con importante erosione del territorio agricolo, ciò in quasi totale assenza di qualsiasi "domanda insediativa". (Si veda linea di sviluppo insediativo previsto in corrispondenza della chiesa del Capoluogo) - Si richiede lo stralcio di tale linea di sviluppo insediativo o eventualmente che venga mantenuta per una limitatissima utilizzazione a standard connessi alla presenza della Chiesa e del Cimitero. - Con le stesse motivazioni si ritiene che vada ridimensionata e ridefinita l'anomala area di edificazione diffusa presente a nord di Via della Vittoria, escludendone inoltre la rilevante porzione agricola. - Si riscontrano linee di sviluppo insediativo incongrue anche al di là degli abitati consolidati a Ramera e a Bocca di Strada, lungo via Ungheresca Nord e nelle fasce in edificato adiacenti alla A27, del tutto improporzionati anche per un evidente problema di inquinamento acustico derivante dall'immediatezza dell'autostrada. Lungo via Distrettuale sempre a Bocca di Strada, lungo via Colonna a S. Maria di Piave a	STANDARD: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE. Non si condividono le richieste di variazioni e si ribadiscono le scelte localizzative e strategiche espresse nella Relazione illustrativa, nelle discussioni pubbliche e consiliari. Si propone comunque di inserire la previsione di sviluppo anche per servizi (S) a Mareno Capoluogo in corrispondenza della scuola materna via S. Pio X in previsione di un suo ampliamento.	Modifica della tav. 4- Carta delle trasformabilità.	La VAS non entra, ne potrebbe farlo, nelle scelte localizzative, ma si limita a valutarle e valutare coerentemente con gli aspetti ambientali, sociali ed economici, fornendo ai decisori finali degli scenari.	



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

							ancora lungo via Verri a Mareno Capoluogo. Si ritiene quindi che anche queste linee preferenziali di sviluppo insediativo debbano essere sfoltite. Viene segnalata una sottovalutazione delle potenzialità di riordino e di completamento della struttura insediativa sia urbana che sparsa che, se opportunamente definita e regolata, consentirebbe da sola di rispondere a gran parte della potenziale importante "domanda latente". In quest'ottica andavano individuati e perimetrati in numero ben maggiore i nuclei di edificazione sparsa presenti nel territorio, pianificando e favorendo il riordino e la riqualificazione di tali nuclei. Altrimenti andavano cercate e individuate le molteplici e residue possibilità edificatorie presenti nei centri abitati, per aree in edificate, per sotto utilizzazione di quelle edificate e delle volumetrie presenti, per sostituzione di fabbricati ormai fatiscenti e/o con destinazioni improprie. Quindi, le possibilità edificatorie che deriverebbero da queste scelte alternative renderebbero inutile o estremamente limitata la necessità di consumo di nuovo territorio. Osservazione per le aree a STANDARD: Per Bocca di Strada e S. Maria di Piave esse si prefigurano dalla "parte sbagliata" degli abitati consolidati, per cui si auspica una corretta ricollocazione delle stesse in ambiti contigui ai centri urbani. In particolare per Bocca di Strada - Si ritiene che l'individuazione dei siti più idonei per la realizzazione degli standard e delle infrastrutture di servizio vada coordinata e ricercata congiuntamente al Comune di S. Lucia di Piave. - Per S. Maria di Piave si ritiene che debba essere correttamente ricollocata a Nord di via Colonna la vasta area a standard ora prefigurata a ridosso della preziosa zona agricola che si estende fino al Piave. - A Mareno Capoluogo, in corrispondenza della Scuola Materna di via S. Pio X, si rievoca l'individuazione di una linea preferenziale di sviluppo residenziale su area adiacente a tale struttura scolastica, notoriamente mancante di adeguati spazi, in particolare di parcheggi. Si ritiene quindi che non vada preclusa, per la PA, la possibilità di ripete in futuro le dotazioni a standard necessarie per la Scuola Materna. La linea preferenziale di sviluppo insediativo, qui presente a sola destinazione residenziale, andrebbe quindi estesa anche alla destinazione a standard. Infine si osserva come a Mareno Capoluogo, rispetto alle strutture scolastiche importanti presenti sul territorio, il PAT non formuli alcuna previsione per una possibile e auspicabile inclusione nelle aree per l'istruzione del comparto edificato a destinazione residenziale posto lungo Via Calinessa.
--	--	--	--	--	--	--	--

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

						L'acquisizione di tale area potrebbe favorire uno sviluppo futuro della Cittadella Scolastica (L'applicazione del Credito Edilizio, come sopra specificato, consentirebbe inoltre il trasferimento in altro sito della edificabilità residenziale qui prevista, senza alcuna penalizzazione per la proprietà interessata). Si AUSPICA che l'amministrazione valuti fin dal PAT le possibilità di salvaguardia di tale area, strategica per una programmazione di lungo termine delle strutture scolastiche del Comune.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)



17	Giacuzzo Marco	12/10/2016	13569	Si evidenzia che nella tavola delle Trasformabilità, lungo il corso autostradale, vengono indicati dei limiti facili alla nuova edificazione. Limiti con funzione anche di salvaguardia dell'inquinamento acustico e salubrità ambientale dell'area, che non dovrebbero avere interruzione di continuità. Si rileva che in vari punti lungo i centri abitati questi limiti non risultano garantiti e anzi interessano la residenza e degli standard. Si ritiene pertanto che la simbologia che identifica il "limite fisico alla nuova edificazione" venga estesa lungo tutte le zone in cui è stata prevista l'espansione delle aree edificabili.	ACCOGLIBILE. Nelle intenzioni del PAT, vincolo di distanza dall'infrastruttura autostradale è comunque garantito dalle indicazioni della tav. 1 (fascia di rispetto stradale). Pur tuttavia si propone l'estensione del simbolo "limite fisico alla nuova edificazione" a tutte le zone interessate.	Modifica della tav. 4- Carta delle trasformabilità	Coerente. Si evidenzia come il rispetto della distanza dalla viabilità sia previsto da legge, a prescindere da ulteriori segni grafici che potrebbero risultare ridondanti.
18	Giacuzzo Marco	12/10/2016	13570	Si evidenzia che all'art. 41 delle NT "Indirizzi per la progettazione idraulica", nelle prescrizioni, si richiede il parere idraulico al Consorzio di Bonifica competente a partire da una superficie impermeabilizzabile minima di 500 mq. Si ritiene che tale limite debba riguardare impermeabilizzazioni comprese tra i 500 ed i 1000 mq e quindi che al di sotto dei 500 mq non sia necessario applicare il principio d'insensibilità idraulica. La richiesta di parere idraulico al Consorzio di Bonifica si ritiene sia necessaria al di sopra dei 1000 mq di superficie impermeabilizzata.	ACCOGLIBILE. (Vedi oss. 1)		Coerente.
19	Giacuzzo Marco	12/10/2016	13572	Si evidenzia che all'art. 41 delle NT "Indirizzi per la progettazione idraulica", nelle prescrizioni, si richiede il parere idraulico al Consorzio di Bonifica competente a partire da una superficie impermeabilizzabile minima di 500 mq. Si ritiene che tale limite debba riguardare impermeabilizzazioni comprese tra i 500 ed i 1000 mq e quindi che al di sotto dei 500 mq non sia necessario applicare il principio d'insensibilità idraulica. La richiesta di parere idraulico al Consorzio di Bonifica si ritiene sia necessaria al di sopra dei 1000 mq di superficie impermeabilizzata.	ACCOGLIBILE. (Vedi oss. 1)		Coerente, nel rispetto della normativa vigente in materia di invarianza idraulica.
20	Giacuzzo Marco	12/10/2016	13573	Si evidenzia che all'art. 41 delle NT "Indirizzi per la progettazione idraulica", nelle prescrizioni, si riporta che tutto il territorio comunale è sconsigliata la realizzazione di locali interrati e ciò appare incongruente con l'analisi della profondità delle falde riportata nella Carta idrogeologica (elab. 14). La realizzazione di locali interrati nel territorio appare quindi ammissibile e a maggior ragione nell'ottica a cui si ispira il PAT, rivolto alla salvaguardia del territorio e al risparmio del suolo. Si ritiene il divieto dell'esecuzione di locali interrati nelle aree a criticità idraulica e difficoltà di deflusso, alquanto restrittivo e limitativo. In tali ambiti l'edificazione di locali interrati potrebbe essere messa in atto, previo utilizzo di tutti gli accorgimenti progettuali ed esecutivi necessari per la realizzazione di tali manufatti, anche in condizioni di particolare presenza d'acqua.	ACCOGLIBILE. (Vedi oss. 1)		Coerente, nel rispetto della normativa vigente in materia idraulica.
21	Giacuzzo Marco	12/10/2016	13574	Si evidenzia che all'art. 32 delle NT "La città verde. Il territorio aperto", nelle prescrizioni si cita "che è consentito ai proprietari, o aventi diritto di terreni agricoli, la posa in opera di strutture di legno... (omissis)". Considerata l'ambiguità e la poca chiarezza sulla tipologia delle strutture da realizzare e che negli anni le stesse possano acquisire anche un carattere di stabilità per cui verrebbe a mancare anche la removibilità citata nell'articolo si richiede lo stralcio completo del capoverso in oggetto, a garanzia della preservazione dell'ambiente rurale e del proliferare incontrollato di elementi edilizi sparsi nelle nostre campagne.	ACCOGLIBILE. La possibilità di realizzare "strutture removibili" è prevista dalla normativa regionale alla quale si propone il rinvio.	Art. 32 NTA	Coerente. La normativa sul manufatti cd. "ikent" in zona agricola deriva dalla Legge Regionale la cui realizzazione è successivamente normata dal piano degli interventi nel rispetto della normativa sovraordinata.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

22	Giacuzzo Marco	12/10/2016	13575	Si evidenzia che all'art. 33 delle NT "La città verde. Rete Ecologica", all'interno delle prescrizioni si cita testualmente "all'interno delle aree della Rete Ecologica, è fatto divieto di realizzare coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere". Si consiglia l'eliminazione di tale divieto e si propone eventualmente la loro realizzazione previa presentazione di idonea documentazione che ne garantisca il loro corretto inserimento nell'ambiente agricolo e paesaggistico. (la serra ha forma esili, trasparenti e assolutamente non impattanti)	NON ACCOGLIBILE. Il divieto di realizzare serre fisse in tali ambiti deriva da precisa disciplina della Provincia di Treviso (PTCP).	Non accolta. La scelta di mantenere libere le aree della rete ecologica è propedeutico alla loro funzionalità.
23	Giacuzzo Marco	12/10/2016	13576	Si evidenzia che all'art. 27 delle NT "La città verde. Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti" nelle direttive PI si fa cenno alla possibilità di integrare l'area individuata come Campo da Golf, con attività complementari. Considerato che nel piano si fa riferimento ad un corridoio ecologico, si richiede lo stralcio completo della possibilità edificatoria anche per le attività complementari nel Comune di Mareno di Piave, a salvaguardia del territorio verde e in sintonia con le direttive del PAT stesso.	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE. Il campo da golf può esso stesso rappresentare occasione per attuare le previsioni di connessione naturalistica previste. Pertanto, a parziale accoglimento dell'osservazione si propone di completare l'art. 27 con l'obbligo ai PI di definire, nel caso di qualsiasi intervento trasformativo, adeguate misure di mitigazione e di eventuale compensazione degli stessi rispetto all'obiettivo naturalistico.	Coerente. L'attuazione dell'ambito dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, ivi compreso il rispetto del corridoio ecologico.
24	Carnello Ennio, Carnelli Simone	24/12/2016	16247	Richiesta area residenziale per zona attualmente agricola (Area di edificazione diffusa)	ACCOGLIBILE. L'area è già edificata ed inserita nell'Area di edificazione diffusa di PAT. Necessita comunque di una lieve modifica del perimetro	Coerente. La modifica non incide significativamente sugli aspetti ambientali

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore in merito ai punti delle osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali o riferite al Rapporto Ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 9 agosto 2017, dalla quale emerge che Il comune di Mareno di Piave con i comuni di Vazzola e Santa Lucia di Piave ha aderito alla formazione del P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese occidentale, un P.A.T.I. a carattere tematico relativamente ai seguenti temi:

- a. infrastrutture e mobilità;
- b. ambiente;
- c. centri storici;
- d. attività produttive;
- e. turismo.

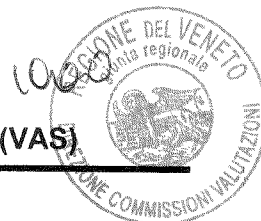
I temi residui, inerenti ai sistemi residenza, servizi e territorio rurale sono oggetto del presente P.A.T., e di conseguente valutazione.

Il Rapporto Ambientale ha tenuto conto del maggior numero di indicatori possibili, compatibilmente con le disponibilità rilevate, con lo scopo di poter dare un riferimento tangibile per chi in futuro si occuperà di monitorare l'effettivo raggiungimento di determinati obiettivi, per cui sono stati indicati un core set di indicatori. Sono state valutate le condizioni ambientali di Mareno di Piave, segnalando gli eventuali accorgimenti da considerare per rendere sostenibili le scelte; producendo alcune rappresentazioni grafiche all'interno dello studio di indicatori ritenuti indispensabili per il futuro controllo dello stato dell'ambientale (Percolazione Naturalistica Ambientale, "Indice di *Shannon*" e potenzialità ambientale) ma anche per costruire da zero una valutazione che non è mai stata fatta in passato.

Globalmente Mareno di Piave si trova in una situazione sufficiente dal punto di vista ambientale, assimilabile a quei Comuni che si pongono lungo l'asta del Piave e del Monticano. Esistono interessanti ambiti di pregio ambientale, come quello dei Fiumi Monticano e Piave, dell'area delle risorgive oltre alla campagna "tradizionale" che tuttavia, rispetto ad altri comuni, presenta un grado di integrità significativamente segnato dalla diffusione insediativa. Esiste inoltre un reticolo idrografico minore, in parte antropizzato che limita la naturalità della componente ambientale considerata. Oltre lo stato di fatto il pericolo potrebbe provenire indirettamente dal non controllo dell'urbanizzazione, con dispersione eccessiva dell'edificato sul territorio. In particolare tutta la "campagna" a nord, lungo l'asse Ramera, Bocca di Strada, Mareno di Piave e Soffratta oltre che i paesi vicini, che ha visto la crescita "filamentosa" lungo i principali assi, sviluppando frange urbane e rischiando annessioni/fusioni senza soluzione di continuità. Anche l'agricoltura intensiva, legata alle grandi aziende, potrebbe rappresentare un problema non da poco; l'elevata trasformazione dei suoli ha portato, in taluni casi, oltre che a un degrado paesaggistico dovuto alla banalizzazione dello stesso (scompaiono puntualmente prati, siepi, filari, fossi), anche conseguenze sia in termini di rischio idraulico (il deflusso superficiale delle acque non trova più ostacoli al proprio corso) sia di qualità dei corpi idrici (l'agricoltura intensiva, soprattutto in suoli permeabili comporta l'utilizzo di ingenti quantità di fertilizzanti e concimi con ricadute negative sui corpi idrici).

Sarà dunque importante in futuro, per far fronte a quegli obiettivi dichiarati dall'Amministrazione Comunale all'interno del Documento Preliminare, e ripresi in toto nella proposta di Piano, tenere sotto costante osservazione questi indicatori, valorizzando quello che ancora possiede un certo grado di integrità.

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mareno di Piave, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale.
2. L'articolo n. 27 delle NTA, *"La Città verde. Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti"*, limitatamente all'area individuata come "Campo da Golf", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
3. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

4. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
5. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

6. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
7. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
8. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n.27 pagine